Ravenna
20 Maggio 2016

LA DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Linda Collina
l.collina@sgm-ingegneria.it

S G M Ingegneria S.r.l.

Terre e rocce da scavo dal 21/08/2013

RIFIUTI SPECIALI	NON RIFIUTI	SOTTOPRODOTTI	
Art. 184	Art. 185	Art. 184 bis	
		Art. 41 bis DL 69/2013	DM 161/2012 VIA E AIA > 6000 mc

Rifiuti da demolizione, costruzione e scavo

Art. 184 – *(Classificazione)*

«*3. Sono **rifiuti speciali**:*

...

*b) i rifiuti derivanti dalle attività di **demolizione**, **costruzione**, nonché i rifiuti ~~[pericolosi]~~ che derivano dalle attività di **scavo**, fermo restando quanto disposto dall'articolo **186**»*

17 05**terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**

170503*terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Art. 185 TUA

Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta:

b) il terreno (*in situ*), inclusi il **suolo** contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il **suolo** non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso **sito** in cui è stato escavato …

Non contaminato????

Anche matrici
materiali di riporto
DL 2/12

Materiali di riporto?

DL 2/2012, conv. in L. 28/2012 (vigente dal 25/3/12)

Art. 3: *Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di* ***matrici materiali di riporto*** *e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti*

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "**suolo**" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, si interpretano come **riferiti anche alle matrici materiali di riporto** di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i **materiali eterogenei**, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e

stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

DM 161/12

Materiali di riporto?

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013 , n. 69 art 41

- **3.** All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.";
- b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere **b) e c)**, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto **devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche** da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
- 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute

Materiali di riporto?

L'art.41, comma 3 della Legge n.98/2013 fa riferimento, ai fini delle metodiche da utilizzare, al DM 5 febbraio 1998. La metodica del test di cessione di cui al DM 5 febbraio 1998 è applicabile alle sole sostanze inorganiche, come riportato nella norma tecnica di riferimento (UNI EN 12457-2). Si deve tuttavia rilevare che il test di cessione di cui al DM 5 febbraio 1998, per le finalità della norma in oggetto, che è mirata ad "escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee" costituisce un prerequisito, necessario, ma non sufficiente a garantire l'esclusione di tali rischi. Infatti, la stessa previsione normativa stabilisce che i materiali "ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati". Pertanto, anche qualora fosse sottostimata la concentrazione degli inquinanti organici nell'applicazione del test di cessione, l'eventuale non conformità dei materiali ai valori di riferimento (CSC) verrebbe attestata dalle analisi eseguite ai sensi del Decreto Legislativo n.152/06 e ss.mm.ii e dall'analisi di rischio, ove necessaria.

Il DM 5 febbraio 1998 prevede la verifica di un numero di parametri generalmente di gran lunga inferiore a quello riscontrabile in siti oggetto di bonifica. Si osserva tuttavia che l'art.41, comma 3, della Legge n.98/2013 richiama il DM 5 febbraio 1998 solo ai fini delle metodiche e non dei parametri. Poiché l'obiettivo dell'articolo è quello di verificare se i materiali di riporto possono costituire una fonte di contaminazione per le acque sotterranee, è evidente che i parametri di interesse devono essere identificati, di concerto con l'autorità di controllo, sulla base delle caratteristiche dei materiali di riporto e dell'origine degli stessi, nonché della potenziale mobilità e tossicità delle sostanze in essi presenti. In tal senso l'elenco di cui al DM 5 febbraio 1998 deve considerarsi meramente indicativo e non esaustivo.

Art. 184 bis TUA: sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello **stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione**, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;

d) l'ulteriore utilizzo è **legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

DECRETO-LEGGE, n. 69 art 41 bis

- **1.** In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, **in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161**, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il **produttore dimostra**:

a) che è **certa la destinazione** all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, **non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B** della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

DECRETO-LEGGE, n. 69 art 41 bis

- c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad **alcun preventivo trattamento**, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
- **2. Il proponente o il produttore** attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

DECRETO-LEGGE, n. 69 art 41 bis

- **3.** Il produttore deve, in ogni caso, **confermare** alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati **completamente utilizzati** secondo le previsioni comunicate.
- **4.** L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
- **5.** Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.
- **7.** L'articolo I del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

SCHEMA DI DPR RECANTE LA "DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA
SCAVO, Al SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 COMPRENSA LA RIFORMULAZINE DEL TESTO DELLA PROPOSTA A SEGUITO DELLE COTRODEDUZIONI DEL MATTM

Necessità di un testo unico che consenta di assorbire tutte le disposizioni vigenti in materia: terre e rocce da scavo

- 6 novembre 2015 durante il **Consiglio dei Ministri** n. 89
- **Gestione semplificata delle terre e rocce da sca**vo;
- Redazione di uno **schema di regolamento** che descriva in modo semplice e chiaro la gestione delle terre e rocce da scavo, consentendo di assorbire tutte le disposizioni attualmente vigenti in un **testo unico**, integrato e autosufficiente.

Terre e rocce da scavo dal XX/XX/2016

RIFIUTI SPECIALI	NON RIFIUTI	SOTTOPRODOTTI
Art. 184	Art. 185	Art. 184 bis
		DPR 133

Bozza di regolamento preliminare costituita da:

- **31 articoli**
- **9 allegati**

Fino alla pubblicazione in Gazzetta del D.P.R. saranno valide le norme in vigore previste da

- **Art. 41 bis del D.L. n. 69/2013**
- **D.M. n. 161/2012.**
- **D. Lgs. n. 152/2006**

La **Bozza di regolamento** del presente decreto è articolata nel seguente modo:

- TITOLO 1: **DISPOSIZIONI GENERALI**
- TITOLO 2: **TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO**
- TITOLO 3: **DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI**
- TITOLO 4: **TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI**
- TITOLO 5: **TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA**
- TITOLO 6: **DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**

Il **Titolo 1** è costituito dai seguenti capi:

- CAPO I: Disposizioni Comuni
- CAPO II: Terre e Rocce da Scavo in cantieri di **grandi dimensioni**
- CAPO III: Terre e Rocce da Scavo in cantieri di **piccole dimensioni**
- CAPO IV: Terre e Rocce da Scavo in cantieri di **grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA**

- a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;
- «terre e rocce da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali quali gallerie, strade; rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la specifica destinazione d'uso, o ai limiti di riferimento indicati Istituto Superiore di Sanità;

Viene ulteriormente chiarita e discretizzata la definizione di **materiale di riporto**

- C) «matrice materiale di riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da materiali di origine antropica che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. I materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa, che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni, si sono stratificati e sedimentati nel suolo a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo quanto disciplinato **nell'allegato 9;**

- d) «materiale di riporto conforme» matrici materiali di riporto che, all’esito del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 recante l’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l’eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all’Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo;
- **e) «materiale inerte di origine antropica»:** i materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe non contenenti amianto, indicativamente identificabili con le seguenti tipologie: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci;

f) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi*;*

g) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

h) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;

i) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

- l) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;
- m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;
- n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;

- o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo;
- p) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;
- q) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5;
- r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell’allegato 3;
- s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
- t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell’articolo 17;
- u) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 21;

- v) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;
- z) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;
- aa) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o a autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006;
- bb) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006; cc) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- dd) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.

Contatti

www.sgm-ingegneria.it
l.collina@sgm-ingegneria.it
Ferrara